

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi

Roma, 24 settembre 2019

Fatturazione elettronica


Processo di fatturazione

Effettuazione operazione




Consegna e pagamento

Generazione e-fattura



Consegna e-fattura



Trasmissione e-fattura



Nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 21 del decreto IVA

Soggetti coinvolti nel processo di fatturazione


EMETTE

- Fornitore
- Cliente per conto del fornitore
- Soggetto terzo per conto del fornitore



TRASMETTE

- Fornitore
- Intermediario per conto del fornitore



RICEVE

- Cliente
- Intermediario per conto del fornitore

Effettuazione dell'operazione ai fini IVA

❑ EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE - Articolo 6, DPR n. 633/1972

“Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

...

L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate”

CONSIDERAZIONI:

- Nel momento di effettuazione dell'operazione l'IVA diviene esigibile quindi l'imposta deve essere versata nella liquidazione di riferimento.
- Fino ad oggi, la data di l'effettuazione coincideva con la data della fattura (salvo eccezioni, tra cui la fatturazione differita).
- L'esigibilità dell'imposta potrebbe non coincidere con il momento in cui sorge il diritto alla detrazione dell'IVA per il cessionario/committente.

Articolo 21, DPR n. 633/1972 - Prima della modifica introdotta dal DL n. 119/2018

“La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6”

Dal 1° luglio 2019

*“La fattura è emessa **entro dodici giorni dall'effettuazione** dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.*

Conseguentemente, tra i dati obbligatori in fattura è stata aggiunta la lettera:

«g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»

Fattura immediata

La data di emissione della fattura potrebbe non coincidere con l'effettuazione dell'operazione

Fatture cartacee/analogiche extra SdI

Le due date devono essere indicate separatamente in fattura

The diagram shows a simplified paper invoice layout. At the top right, the word "FATTURA" is written in red. Below it, the text "Data emissione" is underlined. To the left of this, there are several horizontal bars representing a barcode. Below the "Data emissione" field is a table with four columns: "Description", "Quantity", "Unit Price", and "Total". Inside the table, the text "Data effettuazione" is underlined. At the bottom right of the table, there are three rows for "TOTAL", "PND", and "TOTAL DUE".

Fatture elettroniche tramite SdI

Il processo di emissione della fattura elettronica si conclude con la trasmissione del documento al SdI che consente di attestare inequivocabilmente la data e l'ora di trasmissione per emittente, ricevente e Amministrazione finanziaria




Circolare n. 14/2019

- si indica in fattura la data di effettuazione
- l'emissione è attestata dal sistema di trasmissione



Fattura immediata

Interpretazione operativa - Circolare n. 14/2019



Data di effettuazione dell'operazione



Data di emissione della fattura



La fattura può essere generata in uno qualsiasi dei giorni tra l'effettuazione e la trasmissione



Emissione della fattura - Articolo 21, comma 4, lettera a) DPR n. 633/1972

*“... può essere **emessa** una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.”*

La norma non è stata modificata!!



ALTERNATIVA OPERATIVA – Circolare n. 14/2019

- **La data di emissione della fattura elettronica è quella attestata dal sistema di trasmissione del file al Sistema di Interscambio!**
- **La data da indicare nella fattura elettronica differita è quella di effettuazione dell'ultima operazione**

Fattura differita

Alternativa operativa - Circolare n. 14/2019

| FATTURA | | | |
|-------------------|----------|------------|-------|
| "Data" | | | |
| <u>24/09/2019</u> | | | |
| Description | Quantity | Unit Price | Total |
| n. 1 ... | | | |
| n. 2 ... | | | |
| n. 3 ... | | | |
| | | TOTAL | |
| | | PAID | |
| | | TOTAL DUE | |

Data di effettuazione dell'ultima operazione



Data di emissione della fattura



La fattura può essere generata in uno qualsiasi dei giorni tra l'effettuazione e la trasmissione



Il 23 ottobre 2018 è stato emanato il decreto legge n. 119...

Articolo 10

All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, 127 dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: ***“Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:***

a) non si applicano se la fattura è emessa (...) entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del DPR n. 100/1998;

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

*Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente **si applicano fino al 30 settembre 2019.***

Vedi chiarimenti della Circolare n. 14/2019

Annotazione delle fatture emesse

❑ Art. 23 decreto IVA – Registro fatture emesse

*«Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, **nell'ordine della loro numerazione**, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.»*

Considerazioni:

- L'annotazione deve seguire la numerazione
- La numerazione potrebbe non rispettare la cronologia dell'effettuazione dell'operazione
- È possibile utilizzare dei sezionali o altra soluzione tecnica per distinguere le fatture emesse nel giorno dell'effettuazione da quelle emesse in data diversa

Ciò che rileva è la corretta liquidazione dell'imposta!!



Annotazione delle fatture di acquisto

❑ Art. 25 decreto IVA – Registro delle fatture di acquisto


“Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica”

Considerazioni:

- È stato eliminato l'obbligo di numerare le fatture di acquisto.
- L'identificazione univoca è garantita dal codice che viene attribuito da Sdl.
- Resta fermo l'obbligo di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni.

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi

Trasmissione telematica dei corrispettivi



Esoneri della “prima fase di applicazione”

Art.1, Decreto MEF del 10 maggio 2019

- I. Soggetti esonerati dalla certificazione fiscale ai sensi dell'art. 2, DPR n. 696/1996
- II. Prestazioni di trasporto pubblico di persone e di veicoli e bagagli al seguito che certificano tramite titolo di viaggio
- III. Operazioni effettuate su mezzi in movimento nel corso di un trasporto internazionale



Tali esoneri restano applicabili anche dopo il 1° gennaio 2020 ma verranno progressivamente eliminati una volta definite tempistiche e modalità di adempimento dell'obbligo di trasmissione telematica adeguate alle peculiarità delle attività svolte (art.3)

Esoneri provvisori fino al 31 dicembre 2019

Art.1 & 2, Decreto MEF del 10 maggio 2019

- I. Attività collegate o connesse a quelle esonerate dalla trasmissione
- II. Attività ex articolo 22 marginali rispetto a quelle esonerate o soggette a fatturazione
- III. Attività ex articolo 22 marginali effettuate dagli esercenti impianti di distribuzione carburanti

La marginalità è definita tale laddove l'ammontare non superi l'1% del volume d'affari totale

Restano ferme le discipline di trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio e alle cessioni di beni e servizi mediante distributori automatici



Modalità per adempiere:

- ✓ Tramite un Registratore telematico
- ✓ Tramite la procedura web dell'Agenzia delle Entrate

Tempistica:


- ✓ Memorizzazione elettronica: Giornaliera
- ✓ Trasmissione telematica: Entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione

Altri adempimenti

- ✓ Restano in vigore le ordinarie tempistiche disposte per la liquidazione dell'imposta e gli altri adempimenti di dichiarativi
- ✓ Documentare l'**effettuazione** tramite documento commerciale
(DM 7 dicembre 2016)

Semplificazioni:

- ✓ Eliminato l'obbligo di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale
- ✓ Eliminato l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi (art. 24, Decreto IVA)
- ✓ **Introdotta regime provvisorio per i primi 6 mesi di applicazione**

- 
- A silhouette of a person standing on a tall ladder, holding a camera up to their eye as if taking a photograph. The ladder extends from the bottom left towards the top left of the slide.
- ❖ **Decreto ministeriale di regolamentazione trasmissione dati corrispettivi a sistema TS**
 - ❖ **Provvedimento dell'AE e AD per l'avvio all'obbligo di ulteriori soggetti che effettuano cessioni di carburanti (?)**
 - ❖ **Provvedimento dell'AE e AD per l'avvio della lotteria dei corrispettivi**
 - ❖ **...**

Grazie per l'attenzione